

CAPITOLATO D'ONERI

SEZIONE II – CONDIZIONI CONTRATTUALI

Allegato B al bando di gara

Dati dell'impresa (da compilarsi a cura dell'impresa concorrente)

DITTA:

SEDE:

CODICE FISCALE:

PARTITA IVA:

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato disciplina la fornitura di Gas Naturale presso le utenze del Consorzio per l'Area di Ricerca di Trieste indicate nell'Allegato E "Punti di riconsegna" e specificati nell'articolo 11 del presente capitolato, rubricato "beni oggetto della fornitura". Tale fornitura dovrà essere erogata in conformità a quanto descritto nel presente documento.

Agli effetti interpretativi del presente capitolato ed in relazione agli atti amministrativi ed ai contenuti dell'appalto, si definisce con il termine:

- a) **Amministrazione:** Consorzio per l'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste
- b) **Appaltatore:** l'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive il Contratto, obbligandosi a quanto nello stesso previsto;
- c) **Ambito Tariffario:** è l'area geografica dove trovano applicazione le medesime tariffe per i servizi di distribuzione e misura, identificato ai sensi dell'art. 36 della parte II del RTDG;
- d) **Gruppo di Misura:** il gruppo di misura come definito dalla parte II del RTDG all'art. 1;
- e) **Luogo di fornitura:** ubicazione del/i Gruppo/i di Misura ove deve essere fornito il Gas Naturale indicata nell'Allegato E "Punti di riconsegna";
- f) **Distribuzione del gas naturale:** è il servizio di cui all'art. 4, comma 4.16, della deliberazione n. 11/07 e s.m.i. dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ivi compresa la commercializzazione del servizio di distribuzione;
- g) **Gas Naturale:** il gas naturale per uso di cucina, produzione di acqua calda e/o vapore, riscaldamento e climatizzazione, oggetto della fornitura;
- h) **Potere Calorifico Superiore (PCS):** come definito al punto 1.1, lettera x, della delibera n. 237/00 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e s.m.i.;
- i) **Punto di Riconsegna (pdr):** è il punto di confine tra impianto di distribuzione e impianto dell'Amministrazione, identificato con un codice univoco e definito come all'art. 1 della parte II del RTDG;
- j) **RTDG:** è la parte II del TUDG, relativa alla regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012;
- k) **Standard metro cubo (Smc):** quantità di Gas Naturale necessaria ad occupare un metro cubo di spazio quando il gas è alla temperatura di 15°C e alla pressione di 1,01325 bar;
- l) **Capacità Giornaliera:** valore, espresso in Smc/giorno, che rappresenta il volume giornaliero di gas messo a disposizione del Gruppo di Misura per il prelievo;

- m) **C**: coefficiente totale per la misura volumetrica, abbinato a ciascun gruppo di misura volumetrico come definito all'art. 38.2 della parte II del RTDG;
- n) **Quantitativo di gas consumato**: valore, espresso in Smc, che rappresenta il volume di gas naturale consumato per ogni luogo di fornitura, come differenza fra le evidenze di lettura successive di ciascun gruppo di misura, moltiplicato per il C per i misuratori non provvisti di apparecchiature di correzione dei volumi;
- o) **Località**: è l'unità territoriale di riferimento, come definita all'art. 1 della parte II del RTDG;
- p) **TUDG**: è il Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del Gas per il periodo di regolazione 2009-2012.

ART. 2 – DURATA DELL'APPALTO

L'Appaltatore si impegna a somministrare il Gas Naturale presso i punti di riconsegna indicati nell'Allegato E "Punti di riconsegna" e specificati nell'articolo 11, lett. B, del presente capitolato, a decorrere dalle ore 6.00 del giorno 1 dicembre 2010 e fino alle ore 6.00 del giorno 1 dicembre 2012.

L'Amministrazione si riserva, in funzione dell'andamento della gara e subordinatamente al rispetto dei necessari tempi tecnici per l'attivazione, di anticipare la somministrazione, per i punti di riconsegna di Padriciano, a decorrere dalle ore 6.00 del giorno 1 novembre 2010, restando in caso invariato il termine finale della fornitura.

ART. 3 – CAUZIONE PROVVISORIA

A garanzia della conclusione del contratto e della correttezza del proprio comportamento in sede di gara, l'Appaltatore dovrà costituire una cauzione provvisoria, nella misura del 2% dell'importo a base di gara, nelle forme previste dal bando di gara in conformità alla disciplina dell'art. 75 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

L'importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.

ART. 4 – CAUZIONE DEFINITIVA

L'Appaltatore è obbligato a costituire, a titolo di cauzione definitiva, una garanzia fideiussoria, nelle forme della fideiussione bancaria o della polizza assicurativa, per un ammontare al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

La garanzia è costituita a copertura del mancato o inesatto adempimento dell'Appaltatore; è fatto salvo il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento di eventuali maggiori danni.

La garanzia sarà svincolata con le modalità previste dall'art. 113 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163.

ART. 5 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO; SUBAPPALTO

È vietata la cessione del contratto. L'eventuale subappalto delle prestazioni oggetto del contratto è soggetto ad autorizzazione dell'Amministrazione, secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 118 del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163.

ART. 6 – CORRISPETTIVO

Il compenso spettante all'Appaltatore verrà corrisposto, a cadenza mensile, su presentazione delle relative fatture, che saranno riferite ai consumi relativi al mese precedente.

Il corrispettivo effettivo risulterà dall'applicazione dei consumi effettivi ai corrispettivi unitari offerti, adeguati secondo le modalità riportate all'art.11.

Le fatture dovranno recare gli elementi che verranno precisati dall'Amministrazione.

L'Amministrazione provvederà al pagamento entro trenta giorni dal ricevimento della fattura.

ART. 7 – RESPONSABILITÀ CIVILE

L'Appaltatore risponde dei danni arrecati dai propri dipendenti e incaricati ai beni dell'Amministrazione, nonché a terze persone o a cose di terzi. Si precisa che sono considerati terzi anche i dipendenti dell'Amministrazione.

L'Appaltatore si obbliga alla pronta riparazione dei danni stessi.

ART. 8 – TRATTAMENTO DEL PERSONALE

L'Appaltatore è obbligato ad applicare nei confronti dei propri lavoratori dipendenti eventualmente impiegati nelle operazioni di installazione, disinstallazione e trasporto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle prescritte dai contratti collettivi di lavoro vigenti all'atto dello svolgimento delle prestazioni oggetto del capitolato.

In caso di violazione degli obblighi di cui al primo comma, l'Amministrazione, previa contestazione all'impresa dell'inadempimento, debitamente accertato dall'Ispettorato del Lavoro, potrà sospendere l'emissione dei mandati di pagamento per l'ammontare indicato dall'Ispettorato del Lavoro.

Per dette sospensioni l'Appaltatore non potrà opporre eccezioni, né pretendere un risarcimento dall'Amministrazione.

L'Appaltatore è obbligato all'osservanza delle norme relative al trattamento assicurativo, assistenziale e antinfortunistico.

ART. 9 – COLLAUDI E VERIFICHE

L'Amministrazione si riserva il diritto e la facoltà di eseguire in qualsiasi periodo, anche avvalendosi di laboratori esterni autorizzati, una verifica a campione della qualità del bene somministrato. Le verifiche potranno essere effettuate senza dare anticipato avviso all'Appaltatore. Nell'eventualità in cui il risultato delle suddette verifiche non trovasse riscontro con i parametri qualitativi minimi del prodotto richiesti, come specificati nell'art. 13 del presente capitolato, l'Amministrazione addebiterà la totalità dei costi sostenuti per le verifiche all'Appaltatore, fatta salva l'applicazione delle penali previste all'art. 17 e l'eventuale attivazione della procedura prevista dall'art. 16 del presente capitolato.

ART. 10 – GARANZIA

L'Appaltatore garantisce in qualità ed in quantità i beni oggetto della somministrazione per la durata del contratto a decorrere dalla prima fornitura.

ART. 11 – BENI OGGETTO DELLA FORNITURA

A) Il presente contratto ha ad oggetto la somministrazione continuata di Gas Naturale ad uso riscaldamento, produzione di acqua sanitaria e cottura.

B) I beni oggetto della somministrazione dovranno essere consegnati franco nostra sede, presso i punti di seguito elencati e nei quantitativi previsti al punto C del presente articolo.

I punti di consegna sono identificabili da lettere riferite all'edificio d'appartenenza, ed evidenziati nella piantina "Punti di riconsegna" – Allegato E:

Sito di Padriciano

1.1

Gruppo di Misura matr. 3575189 sito presso l'edificio D

Cod pdr 01182002012043

Via	Padriciano			n.	99
CAP	34149	Loc.	Padriciano	Prov	TS
Consumo anno 2009 di gas naturale (Smc/anno)					396.884
Capacità giornaliera (Smc/giorno)					3.200
Uso del gas					Riscaldamento e produzione acqua calda
Regime di IVA					20%

1.2

<i>Gruppo di Misura matr.</i>	4962818	sito presso l'edificio W			
Cod pdr	011822002012042				
Via	Padriciano			n.	99
CAP	34149	Loc.	Padriciano	Prov	TS
Consumo anno 2009 di gas naturale (Smc/anno)					348.548
Capacità giornaliera (Smc/giorno)					2.200
Uso del gas					Riscaldamento e produzione acqua calda
Regime di IVA					75,17% esente 24,83% al 20%

1.3

<i>Gruppo di Misura matr.</i>	30129939	sito presso l'edificio C			
Cod pdr	01182200201044				
Via	Padriciano			n.	99
CAP	34149	Loc.	Padriciano	Prov	TS
Consumo anno 2009 di gas naturale (Smc/anno)					1.013
Capacità giornaliera (Smc/giorno)					5
Uso del gas per riscaldamento					Centro cottura
Regime di IVA					20%

Sito di Basovizza

2.1

<i>Gruppo di Misura matr.</i>	83030815	sito presso l'edificio 'Centrale Tecnologica'			
Cod pdr	11822002023430				
Via	Strada Statale 14 - km 163,5			n.	
CAP	34149	Loc.	Basovizza	Prov	TS
Consumo previsto gas naturale (Smc/anno)					248.056
Capacità giornaliera massima (Smc/giorno)					2.000
Uso del gas					Riscaldamento e produzione acqua calda
Regime di IVA					20%

2.2

<i>Gruppo di Misura matr.</i>	35242265	sito presso l'edificio 'Centrale Tecnologica'			
Cod pdr	11822002023431				
Via	Strada Statale 14 - km 163,5			n.	
CAP	34149	Loc.	Basovizza	Prov	TS
Consumo previsto di gas naturale (Smc/anno)					1.152
Capacità giornaliera massima (Smc/giorno)					5
Uso del gas					Riscaldamento e centro cottura
Regime di IVA					20%

C) L'Appaltatore si impegna a somministrare per i punti di riconsegna di Padriciano e Basovizza, per la totalità dei punti di consegna indicati al punto precedente e riportati nell'allegato E "Punti di riconsegna", la quantità necessaria – per il sito di Padriciano prevista in circa 746.445 Smc/anno, con una capacità giornaliera complessiva a disposizione dell'Amministrazione non inferiore a 5.405 Smc/die e per il sito di Basovizza prevista in circa 249.208 Smc/anno, con una capacità giornaliera complessiva a disposizione dell'Amministrazione non inferiore a 2.005 Smc/die; a titolo puramente indicativo nell'Allegato D sono riportati i consumi previsti per la fornitura, desunti dai prelievi 2009. Tali valori sono soltanto un'indicazione non vincolante per la fornitura oggetto del presente capitolato.

D) La quantità di Gas Naturale, misurata in standard metri cubi (Smc) che l'Appaltatore somministrerà all'Amministrazione, verrà quantificata a mezzo contatori fiscali attualmente installati in ciascuno dei punti di consegna previsti.

E) L'Amministrazione non rilascerà alcun titolo o fideiussione a garanzia dei quantitativi di somministrazione richiesti. Consumi inferiori o superiori rispetto alle quantità indicate alla lettera C) del presente capitolato, non daranno diritto all'Appaltatore di richiedere indennizzi o di applicare penali nei confronti dell'Amministrazione.

F) La pressione del Gas Naturale erogato dovrà essere non inferiore ai 0,1 bar e non superiore a 0,4 bar.

G) I valori di prezzo del gas fornito oggetto del presente bando saranno articolati su quota variabile P_0 (da moltiplicare per i volumi prelevati), definita nell'Allegato A – Schema dell'offerta economica (alla voce P_0 offerto) e riferita al valore I_0 dell'indice di aggiornamento di seguito definito. L'importo a base della gara è così determinato:

$$P_0 \text{ base} = 0,312100 \quad [\text{€/smc}]$$

Il P_0 offerto (indicato nell'Allegato A – Schema dell'offerta economica) dovrà essere inferiore al P_0 base, sopra indicato.

H) L'Amministrazione, al mese t-esimo, corrisponderà al Fornitore un importo variabile P_t , da moltiplicare per i volumi prelevati, oltre alla quota di distribuzione locale QD (applicata in modo passante dal Fornitore e non oggetto del presente bando), ed imposte e tasse in misura di legge. L'Amministrazione si impegna a pagare mensilmente, per ogni metro cubo prelevato, il prezzo P che varierà trimestralmente secondo la seguente formula:

$$P = P_0 \text{ offerto} + (QE_t - QE_0) \quad [\text{€/smc}]$$

dove:

P_0 offerto = prezzo indicato nell'Allegato A – Schema dell'offerta economica;

QE_t = valore della quota energetica nel trimestre "t" calcolata mediante la seguente formula:

$$QE_t = \left\{ \begin{array}{ll} 0,2687574 \times I_t & \text{se } I_t \geq 0,788 \\ 0,2237535 \times I_t + 0,0354631 & \text{se } I_t < 0,788 \end{array} \right\}$$

QE_0 = valore della QE_t riferito al trimestre aprile-giugno 2010 pari a 0,23113 €/smc a 38,1 MJ/Smc

I_t = indice dei prezzi di riferimento, arrotondato al terzo decimale, calcolato come di seguito specificato e pari a 0,860 nel trimestre aprile-giugno 2010

Nel caso in cui, in ciascun trimestre, la differenza tra QE_t e QE_{t-1} sia minore, in valore assoluto, a 0,0003 €/Smc, QE_t è posto uguale a QE_{t-1}

Relativamente ai simboli indicati nella formula di determinazione del prezzo, essi hanno il seguente significato:

P_0 offerto è il prezzo del gas, legato al valore dell'indice I_0 del secondo trimestre 2010 e pari a 0,860 ed assume il valore in €/Smc indicato nell'Allegato A – Schema dell'offerta economica;

I_t è l'indice energetico di seguito definito:

Il prezzo “ P_t ” è riferito ad un gas avente un potere calorifico superiore di 38,1 MJ/mc. Tale prezzo verrà adeguato proporzionalmente al PCS del mese di prelievo.

Il valore dell'indice energetico I_t verrà calcolato il primo giorno di ogni trimestre nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre con la seguente formula:

$$I_t = 0,41 * (\text{GASOLIO}_t / 55,8337) + 0,46 * (\text{BTZ}_t / 32,1787) + 0,13 * (\text{BRENT}_t / 41,5377)$$

dove:

GASOLIO_t, BTZ_t sono pari alla media, arrotondata al quarto decimale, riferita al periodo intercorrente tra il decimo ed il penultimo mese precedente il trimestre t-esimo, delle medie mensili delle quotazioni Cif Med Basis rispettivamente del Gasolio 0,1 e dell'olio combustibile a basso tenore di zolfo pubblicate dal Platt's Oilgram Price Report, espresse in dollari per tonnellata metrica e trasformate in centesimi di euro/kg considerando la media aritmetica mensile dei valori giornalieri del cambio dollaro/euro rilevati dalla Banca Centrale Europea.

BRENT_t è pari alla media, arrotondata al quarto decimale, riferita al periodo intercorrente tra il decimo ed il penultimo mese precedente il trimestre t-esimo, delle medie mensili delle quotazioni spot average del Brent dated pubblicate dal Platt's Oilgram Price Report, espresse in dollari per barile e trasformate in centesimi di euro/kg sulla base di un coefficiente pari a 7,4 barili per tonnellata metrica, considerando la media aritmetica mensile dei valori giornalieri del cambio dollaro/euro rilevati dalla Banca Centrale Europea.

Nel caso di cessata pubblicazione dei citati parametri di riferimento saranno individuati criteri alternativi equivalenti.

Resta inteso che l'eventuale riconoscimento nella tariffa di trasporto di tributi e/o di altri nuovi tributi comporterà con la stessa decorrenza un corrispondente incremento del suddetto prezzo, a titolo di copertura del nuovo costo sopravvenuto.

I) I Prezzi oggetto di gara non includono:

- i costi di distribuzione su rete locale. Questi saranno addebitati dal fornitore all'Amministrazione nella misura definita dal distributore locale (ed approvata dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas) in modo non discriminatorio a tutti gli utenti della rete. Qualora non siano definiti i corrispettivi relativi ad una parte del periodo contrattuale, il fornitore ha la facoltà di addebitare in via transitoria i corrispettivi in vigore nell'anno termico precedente, salvo poi conguagliare la differenza all'atto della pubblicazione delle tariffe corrette;
- i diritti, tributi gli altri oneri non solo fiscali e le relative addizionali presenti e futuri applicabili per legge o per disposizione dell'Autorità competente.

L'offerta non deve contenere:

- Vincoli e/o penali in termini di limitazioni sui prelievi di gas naturale (quali obblighi di Take or Pay, vincoli di prelievo minimo o massimo, ecc.);
- Oneri di alcun genere connessi ai costi di modulazione e bilanciamento, che devono risultare integralmente a carico del Fornitore;
- Oneri di alcun genere legati alla variazione della stagionalità dei prelievi;
- Ulteriori bonus e/o penali di qualsiasi natura (regolarità pagamenti, regolarità prelievi, ecc.).

L) I costi della distribuzione locale e tutte le imposte e le addizionali, come stabiliti dalla normativa vigente, sono totalmente a carico dell'Amministrazione e dovranno essere evidenziati separatamente nelle fatture.

ART. 12 – MISURA DEL GAS

L'unità di misura è il metro cubo in condizioni standard (Smc), a temperatura di 15°C e pressione assoluta di 1,01325 bar.

I misuratori possono essere integrati da idonee apparecchiature (correttori) che consentono la correzione dei volumi, in funzione della temperatura e della pressione misurate sul punto di riconsegna, al fine di riportare i consumi rilevati alle condizioni standard sopra indicate. Qualora il correttore non fosse presente o fosse non funzionante, alla differenza di lettura del contatore intercorrente tra due misurazioni, si applicherà il coefficiente di correzione (C) che il Distributore locale determinerà.

L'Amministrazione potrà richiedere al Distributore Locale tramite il Fornitore la verifica, in contraddittorio, del corretto funzionamento dei Gruppi di Misura installati presso il Luogo di Fornitura. Per ciascuno dei Gruppi di Misura nei quali, a seguito delle verifiche, vengano riscontrati degli errori delle quantità consegnate comporteranno l'obbligo di procedere al conguaglio delle fatturazioni emesse sulla base delle erronee misurazioni. In caso di anomalie o malfunzionamenti degli apparecchi di misurazione delle quantità del gas naturale consegnato all'Amministrazione, i consumi verranno ricostruiti secondo quanto previsto al paragrafo 11.3 del capitolo "Misura del Gas" del Codice di Rete. I conguagli eventualmente scaturenti dalla rideterminazione della misura delle quantità consegnate vengono effettuati sulla prima fattura successiva alla rideterminazione della quantità effettivamente consegnata.

ART. 13 – QUALITÀ DEL GAS

Il gas messo a disposizione dell'Amministrazione dal Fornitore presso il punto di riconsegna avrà le caratteristiche qualitative previste dal Codice di Rete. Il calcolo del contenuto energetico del gas messo a disposizione del Committente sarà effettuato mensilmente con riferimento ai valori di PCS, determinati dal trasportatore sulla base della composizione chimica del gas in conformità a quanto previsto dalla Delibera AEEG n. 43/02 e s.m.i..

Le parti assumono come valide le determinazioni dei parametri di controllo della qualità effettuate dal trasportatore. E' facoltà delle parti accertarsi che il PCS mensile attribuito all'Amministrazione sia rappresentativo del gas messo a disposizione dal Fornitore ed eventualmente richiedere la verifica in contraddittorio al trasportatore. In tal caso, il Fornitore, su espressa richiesta dell'Amministrazione, dovrà produrre la documentazione attestante la determinazione del potere calorifico superiore (PCS).

Qualora non dovesse essere disponibile il PCS effettivo mensile, il Fornitore potrà fatturare, nei mesi di indisponibilità, utilizzando il PCS convenzionale dell'Impianto di distribuzione cui è allacciato il/i Gruppo/i di Misura, come definito all'articolo 16 della delibera n. 237/00 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ovvero l'ultimo valore disponibile, salvo conguaglio al momento della disponibilità del PCS effettivo del mese in oggetto.

ART. 14 – CAPACITÀ GIORNALIERA

La Capacità giornaliera è definita per ogni Località (Padriciano e Basovizza) ed è riportata all'Art 11 lettere B e C, a puro titolo informativo e calcolata senza riferimento ai profili di prelievo standard assegnati ad ogni punto di riconsegna.

Non sono previste penali per il superamento della capacità giornaliera.

ART. 15 – LETTURA E FATTURAZIONE

La lettura dei Gruppi di Misura, la periodicità della fatturazione e le modalità di calcolo dei consumi presunti avverranno con cadenza mensile, fatta salva la periodicità di lettura minima che il distributore è tenuto a seguire in funzione della tipologia del Punto di Riconsegna.

Ciascuna fattura dovrà contenere, oltre agli elementi identificativi della fornitura, il dettaglio dei singoli Gruppi di Misura cui si riferisce e dovrà dare evidenza separata dei relativi costi della distribuzione locale. Relativamente ai costi di distribuzione locale il Fornitore, su esplicita richiesta dell'Amministrazione, dovrà produrre la documentazione attestante la loro determinazione (ad esempio, copia delle fatture del distributore locale).

ART. 16 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il contratto tra le parti si intenderà immediatamente risolto qualora per tre volte, anche non consecutive, le analisi del prodotto somministrato diano esito negativo, ovvero non siano conformi con i parametri qualitativi richiesti (art. 13). Sarà motivo di risoluzione inoltre la mancata somministrazione del prodotto oggetto del presente Capitolato per un periodo superiore a 24 ore consecutive, senza alcuna comunicazione da parte dell'Appaltatore.

La risoluzione avrà effetto dal momento in cui l'Amministrazione comunicherà all'Appaltatore, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, la propria decisione di valersi della facoltà di risoluzione.

In caso di risoluzione del contratto in base al presente articolo, l'Amministrazione incamererà la cauzione definitiva a titolo di risarcimento, salva la facoltà di esigere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

ART. 17 - CLAUSOLA PENALE PER IL CASO DI MANCATA SOMMINISTRAZIONE

Per ogni interruzione alla somministrazione del gas metano superiore alle due ore, l'Amministrazione applicherà una penale per un importo compreso tra € 1.000,00 (mille) e € 15.000,00 (quindicimila), in funzione della durata dell'interruzione e delle conseguenze derivanti.

ART. 18 - FORO COMPETENTE

Competente a decidere di ogni controversia insorgente tra l'Amministrazione e l'Appaltatore in ordine alla conclusione, all'interpretazione e all'esecuzione del presente contratto sarà il Foro di Trieste.

ART. 19 - SERVIZIO COMPETENTE ALLA GESTIONE

Sarà competente alla gestione del contratto il Servizio Ingegneria, Tecnologia e Ambiente dell'Amministrazione. In particolare, sarà funzionario responsabile della gestione il p.i. Raniero Giacomello.

ART. 20 - SPESE E IMPOSTE

Sono a totale carico dell'Appaltatore tutte le spese e imposte inerenti alla redazione e registrazione del contratto d'appalto e tutte quelle relative ad atti ulteriori e conseguenti.

ART. 21 - NORMATIVA APPLICABILE

Per quanto non specificamente previsto dal presente capitolato si richiamano le norme in vigore per le Pubbliche Amministrazioni e, in quanto compatibile, il diritto comune. Le somministrazioni del bene in oggetto sono disciplinate dalle delibere dell'Autorità per l'Energia Elettrica e Gas.

Data

Firma dell'Appaltatore

Data

Firma dell'Amministrazione

CLAUSOLE VESSATORIE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, secondo comma, c.c., si richiamano ed espressamente si sottoscrivono per approvazione le seguenti clausole:

ART. 9 – Collaudi e verifiche;

ART. 16 – Clausola risolutiva espressa;

ART. 17 – Clausola penale per il caso di mancata somministrazione;

ART. 18 – Foro competente.

Data

Firma dell'Appaltatore